



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Napoli Nord, riunito nelle persone dei signori:

dott.ssa Paola Bonavita Presidente

dott. PASQUALE UCCI Giudice

dott.ssa Federica Izzo Giudice estensore

nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n. 7805/2020 R.G., avente ad oggetto
reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, promosso

da

DI GIROLAMO PIETRO, rapp.to e difeso come in atti,

Reclamante

nei confronti di

INPS, in persona del l.r.p.t., *RAPP.TO E DIFESO COME IN ATTI*

Reclamata Contumace

letti gli atti difensivi, esaminata la documentazione in atti, uditi i procuratori delle parti,
scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30.7.2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con reclamo depositato in data 14.7.2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'ordinanza pronunciata dal G.L. dott.ssa Perpetua nel giudizio ATP Rg 1606/2020 con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo, con compensazione delle spese di lite.
2. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ritiene che non sia applicabile il procedimento *ex art. 445 bis c.p.c.* al caso di specie, ove si verterebbe solo in materia di benefici *ex art. 4 DL 5/2012*, precisando il reclamante che, oltre a tale ultima prestazione, egli chiedeva anche l'accertamento dell'invalidità civile, domanda alla quale non aveva rinunciato.

Ha chiesto, quindi, in accoglimento del reclamo, la revoca dell'ordinanza impugnata, la
declaratoria di ammissibilità del giudizio *ex art. 445 bis c.p.c.* al caso di specie e la

rimessione delle parti dinanzi al G.L. designato o da designarsi per la prosecuzione del giudizio.

Parte resistente si costituiva eccependo in via principale l'inammissibilità del reclamo al caso di specie e, in subordine, chiedendo il rigetto nel merito in quanto infondato.

All'udienza odierna il collegio, verificata la regolarità della notifica alla resistente, udite le parti, ha riservato la decisione della causa.

3. Tanto brevemente premesso in fatto, il collegio ritiene che, prima di ogni altra questione che investa anche il merito della vicenda che ne occupa, occorre deliberare in ordine all'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di cui si controverte.

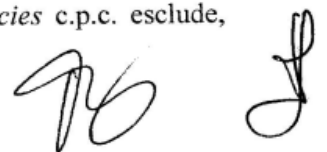
Osserva il Collegio che in nessun modo il reclamo proposto in questa sede può trovare fondamento nell'art 669 *terdecies* c.p.c., e ciò sia in ragione della tassatività delle ipotesi di reclamo sia per la natura non cautelare del giudizio *ex art. 445 bis* c.p.c.

Ed infatti, quanto al primo aspetto, si rileva che l'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., delineando l'ambito di applicazione dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., prevede che: *"Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo"*.

Ebbene, dal dettato normativo richiamato emerge con chiarezza che il legislatore ha inteso restringere l'ambito di applicazione dello strumento del reclamo ai provvedimenti giudiziali *ante causam* aventi natura cautelare, con esclusione esplicita, tra questi, di quelli in materia di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 c.p.c. e seguenti.

La tassatività delle ipotesi di reclamo impedisce quindi qualsiasi interpretazione estensiva della norma citata, con ciò escludendo in radice l'applicazione di tale strumento di impugnazione in ipotesi non legislativamente previste, tra cui, appunto, i provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento introdotto *ex art. 445 bis* c.p.c..

Nemmeno varrebbe, poi, osservare che il richiamo implicito contenuto nell'art 445 *bis* c.p.c. alle norme in materia di procedimenti di istruzione preventiva, di cui agli artt. 692 e ss c.p.c. (laddove l'art 445 *bis* c.p.c., appunto, dispone che: *"Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile"*, il quale a sua volta richiama il 696 c.p.c., che rinvia l'art. 692 c.p.c.), consentirebbe l'applicazione estensiva al procedimento per ATPO delle norme dettate in materia di procedimenti cautelari *ante causam*, atteso che esplicitamente l'art 669 *quaterdecies* c.p.c. esclude,



come visto, l'applicazione dello strumento del reclamo ai procedimenti di istruzione preventiva, seppur disciplinati dal Capo III del Titolo I, Libro IV c.p.c.

Quanto al secondo aspetto, poi, osserva il Collegio che è certamente da escludersi la natura cautelare del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art 445 bis c.p.c., procedimento per ATPO, il quale si connota, al contrario, per la sola sommarietà - in un'ottica prevalentemente deflattiva del contenzioso, quella che ha ispirato la novella del 2011 - ed obbligatorietà, nell'ottica di esperimento preventivo dello stesso quale condizione di procedibilità all'accesso della tutela giurisdizionale.

La natura non cautelare del provvedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. trova, del resto, altresì, conforto, finanche nella giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia UE 28.04.2005 causa c-104/2003 che, chiamata al vaglio di un istituto del codice olandese, ha richiamato la compatibilità comunitaria di strumenti processuali il cui scopo è quello di permettere all'attore di valutare le possibilità o i rischi di un eventuale processo, con un carattere conciliativo/deflattivo molto diverso dalla natura cautelare).

3. Alla stregua delle esposte considerazioni, il reclamo va, dunque, dichiarato inammissibile.

Da ultimo si osserva che una siffatta statuizione, ad avviso del Collegio, si pone, relativamente all'esigenze di tutela della parte ricorrente, in conformità con quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 8932 del 05.05.2015 che ha affermato che in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.

Si osserva inoltre che la parte ben può comunque introdurre il giudizio di merito, avendo comunque soddisfatto la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, ossia il previo esperimento dell'ATPO, anche se la stessa si è conclusa con una pronuncia di ^{inammissibilità} ~~estinzione~~.
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza recente in un caso analogo ma perfettamente assimilabile al presente, ossia il caso di una ordinanza con cui il GL ha dichiarato l'inammissibilità dell'Atp per carenza di uno dei requisiti, la parte può comunque sempre esperire il giudizio di merito, senza dover ricorrere al ricorso straordinario per Cassazione (v. Corte d'appello Firenze), avendo comunque soddisfatto



la condizione di procedibilità prevista dalla legge e consistente nel previo esperimento dell'atp ex art. 445 bis c.p.c., quale che ne sia stato l'esito. Pertanto, sia che la atp si sia conclusa con ordinanza di inammissibilità, sia che si sia conclusa con ordinanza di estinzione, comunque la parte potrà introdurre il giudizio di merito onde ottenere tutela. Parte reclamante deve essere esonerata dalle spese di giudizio, vista la dichiarazione ai sensi dell'art 152 disp. att. cpc in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, letti gli artt. 669-terdecies e ss. c.p.c., così provvede:

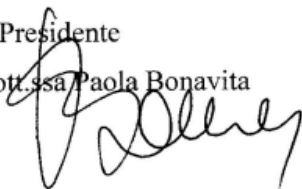
- a) dichiara inammissibile il reclamo;
- b) nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazione alle parti.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 30 luglio 2020.

Il Presidente

Dott.ssa Paola Bonavita



Il giudice est.

dott.ssa Federica Izzo

